

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
“MEDICINA E CHIRURGIA” (CLASSE LM-41)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalitàpag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didatticapag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....pag. 2
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....pag. 3
Art. 9 – Piani di studiopag. 3
Art. 10 – Prova finalepag. 3
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....pag. 4
Art. 12 – Tutoratopag. 4
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didatticapag. 4
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....pag. 4
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....pag. 4

Art. 1 – Premesse e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” (classe LM-41), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento della Facoltà di Medicina, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html ; il Regolamento di Facoltà di Medicina è consultabile all’indirizzo http://www.medicina.unimore.it/site/home/facolta/regolamenti.html .
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia”, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it . Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it .
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di biologia, chimica, fisica e matematica, cultura generale, ragionamento logico, nonché di lingua inglese .
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso prova scritta di selezione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell’apposito bando o avviso. Vengono inoltre verificate conoscenze e competenze di lingua inglese per mezzo del Placement Test di Ateneo. Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione e del Placement Test, il CdS può attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati per biologia, chimica, fisica e lingua inglese.
4. Lo studente che risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS (nel rispetto delle normative vigenti sull’accesso programmato), oppure chiedere l’iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest’ultimo.
5. Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in corsi, anche in teledidattica, pubblicizzati ed eventualmente fruibili sul sito del CdS.

Formattato: Evidenziato

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del CdS http://www.cdlmedicina.unimore.it . Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. Sul sito del CdS sono pubblicate le propedeuticità richieste. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del CdS http://www.cdlmedicina.unimore.it .
2. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
3. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale
1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 36. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta aperta o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prove pratiche sul paziente. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti, salvo casi di disabilità od oggettiva difficoltà, e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e si svolgono in presenza di pubblico. I docenti sono tenuti a comunicare gli esiti degli accertamenti in tempo utile perché lo studente possa iscriversi all'appello utile successivo.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata con accertamento conclusivo che consenta di verificare le competenze linguistiche per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici di argomenti biomedici e la capacità di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario di altri paesi. I risultati dei tirocini, date le differenze di contenuto dei vari tirocini, verranno verificati da apposita commissione tenendo conto delle specificità di ogni singolo modulo. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati / riconosciuti secondo le modalità stabilite per gli scambi Erasmus e ricercando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio.
6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 67 % delle ore di attività d'aula, il 75 % delle ore di attività di laboratorio e il 100% di tirocinio. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.
7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) stabiliti dal Regolamento di Ateneo per ogni attività formativa, per gli studenti ripetenti non in debito di frequenze e per gli studenti fuori corso sono previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre che verranno definiti dal docente interessato, e pubblicati in esse3 con preavviso di almeno 15 giorni. Tale possibilità è estesa anche ad altre categorie di studenti quali gli Erasmus o studenti con necessità specifiche dopo autorizzazione del CCdS.
8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

Commentato [F1]: Sola: "si svolgono in presenza di pubblico" (da Commissione anti-corruzione!) quindi è obbligatoria questa versione

Eliminato:

Eliminato: sono pubbliche

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

Eliminato: con modalità specifiche definite dal responsabile

1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è richiesta l'acquisizione di tutte le frequenze, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA. Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente: a) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto tutte le attestazioni di frequenza previste; b) se, limitatamente al passaggio dal 2° al 3° anno, non ha conseguito il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione al 3° anno di corso, come stabilito dal CCdS e pubblicato sul sito del CdS http://www.cdlimedicina.unimore.it .
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per 5 anni accademici consecutivi.
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti
1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti
1. Il trasferimento da altri corsi di studio è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” (classe LM-41). Il trasferimento dallo stesso CdS di altri Atenei è consentito secondo i criteri approvati dal CCdS presentando domanda entro il termine stabilito annualmente nell'apposito bando. Può essere prevista verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo a colloqui o prove pratiche. E' consentito il trasferimento unicamente all'anno successivo a quello di attuale iscrizione. Non è consentito il trasferimento di studenti con debito formativo, per l'accesso all'anno di corso al quale si richiede l'iscrizione, superiore al valore di CFU indicato nell'apposito bando. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS entro il termine stabilito annualmente secondo i seguenti criteri: a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è rappresentata da almeno il 50% dei CFU acquisiti e da una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti. Può essere richiesto il sostenimento di una prova integrativa e ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS. b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, dello stesso o di altro Ateneo, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è rappresentata da una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti. Può essere richiesto il sostenimento di una prova integrativa. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS. Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale è il risultato della media pesata per i crediti dell'esame convalidato e dell'esame integrativo.
Art. 9 – Piani di studio
1. Non è prevista la possibilità di un piano di studio individuale. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo e tra altre attività didattiche/professionalizzanti approvate dal CCdS. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete secondo i criteri approvati dal CCdS.
2. Il CdS può organizzare l'offerta di attività didattiche opzionali od elettive. Queste sono realizzabili con lezioni ex-cathedra, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in “percorsi didattici omogenei”, fra i quali lo studente esercita la propria scelta personale. Fra le attività elettive si inseriscono anche tirocini elettivi. Il CdS definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono. Per ogni attività didattica elettiva istituita, il CdS nomina un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità definite, l'impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti.
Art. 10 – Prova finale
1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore. L'esame di laurea verte sulla tesi preparata dal candidato, ed è preceduto da una discussione pubblica della tesi di fronte ad una commissione ristretta nominata dal CdS. La preparazione della tesi può essere svolta anche in strutture di altri paesi della Unione Europea, d'accordo con il relatore. La prova finale può essere redatta e discussa in lingua italiana o in lingua inglese, previo accordo con il relatore. Deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana ed inglese
2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono con la tempistica indicata sul sito CdS sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono proposte dal CCdS, nominate dal Rettore e sono composte da docenti afferenti al CdS. La Commissione plenaria di laurea è composta da non meno di 5 e non più di 11 membri fra professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari di norma afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
4. Limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus, i CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in una quota per la preparazione della tesi ed una quota per la dissertazione, nella misura decisa dal CCdS e pubblicata sul sito web del CdS.

Commentato [F4]: Restano 8 anni per gli studenti pre-509, per cui comunque questo Regolamento non si applica

Formattato: Evidenziato

Eliminato: il periodo indicato dalle vigenti norme

Eliminato: I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono complessivamente 18.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale
1. La laurea magistrale si consegue con l’acquisizione di 360 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino, di: a) media ponderata dei voti conseguiti nei 36 corsi, espressa in centodecimi; b) incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 8/110 per le tesi sperimentali e di 4/110 per le tesi compilative; c) incremento di voto per un massimo di 4 punti legati ai criteri di premialità stabiliti dal CCdS e pubblicati sul sito web del CdS. La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale maggiore o uguale a 113 e almeno 3 lodi.
4. E’ possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (sei anni), salvo il limite di cinque anni previsto dalla Direttiva 2013/55/UE. Previa autorizzazione del CdS, è possibile frequentare e sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell’anno di corso successivo, ma soltanto dopo aver superato tutte quelle dell’anno di corso cui si è iscritti e tutte quelle relative agli anni precedenti
Art. 12– Tutorato
1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 1, comma 2 della legge 370/1999
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica
1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell’assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Facoltà.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione AQ (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull’analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sui siti di Ateneo (www.unimore.it), di Facoltà (www.medicina.unimore.it) e di Corso di Laurea (www.cdlimedicina.unimore.it).
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.
Art. 15 - Norme finali e transitorie
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all’emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Facoltà, laddove pertinente.